

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 OPCM
N. 3915/2010

1) Beneficiari

Possono beneficiare dell'indennizzo di cui all'art. 8, comma 1 OPCM n. 3915/2010 i familiari che, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2010, hanno subito la perdita di uno o più componenti il nucleo familiare.

Ai fini delle presenti disposizioni il nucleo familiare comprende i familiari conviventi anche di fatto con i familiari deceduti.

2) Determinazione dell'indennizzo

Ai sensi delle presenti disposizioni le risorse finanziarie complessive destinate all'erogazione dell'indennizzo pari a euro 500.000,00 vengono suddivise in parti uguali per ciascuna soggetto deceduto. La suddetta quota è suddivisa in parti uguali tra i familiari come definiti al precedente punto 1.

3) Anticipazione

Ai sensi delle presenti disposizioni è erogata ai soggetti beneficiari un'anticipazione dell'indennizzo pari al 50% dell'importo totale spettante da ripartirsi secondo il criterio di cui al precedente punto 2).

4) Istruttoria

Il Comune :

- a) individua i soggetti beneficiari come definiti al punto 1 a cui comunica la disponibilità dell'indennizzo;
- b) riceve da parte dei beneficiari la documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 1, ove tale documentazione non sia già disponibile agli atti del comune, e acquisisce i dati necessari ai fini dell'erogazione dell'indennizzo;
- c) entro 30 gg. dalla disponibilità delle risorse determina l'ammontare dell'indennizzo per ciascun beneficiario e procede con proprio atto alla relativa erogazione;

5) Rendicontazione

Il Comune effettuata la liquidazione dell'indennizzo ai beneficiari trasmette al Commissario delegato doppia copia conforme dell'atto di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento ai soggetti beneficiari.